

Dimissioni dell'on. prof. Luigi Rossi dalle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione e nomina a tale ufficio del comm. Pasquale Di Fratta, Consigliere di Stato.

L'on. prof. Luigi Rossi, incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione, ha chiesto di essere esonerato da tale ufficio, assunto temporaneamente, ritenendo di avere compiuto il suo mandato con la sistemazione degli uffici del Commissariato e con la riforma degli istituti giuridici per la tutela degli emigranti.

Malgrado le insistenze del Governo avendo egli mantenuto la sua domanda anche per ragioni personali, le sue dimissioni sono state accettate ed è stato nominato Commissario generale il comm. dott. Pasquale Di Fratta, consigliere di Stato.

Conseguentemente l'on. Luigi Rossi è stato nominato membro del Consiglio dell'emigrazione e della Commissione per la riforma del regolamento sull'emigrazione.

S. M. il Re, in tale circostanza, ha insignito l'on. Rossi, *motu proprio*, della Croce di Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Ecco la lettera che l'on. Luigi Rossi ha diretto all'onorevole Di San Giuliano, per motivare le sue dimissioni:

“ Roma, 12 febbraio 1911.

“ *Signor Ministro,*

“ Ritenendo ormai esaurito il mandato affidatomi, prego l'E. V. di volermi esonerare dall'incarico di Commissario generale dell'emigrazione.

“ Approvata, infatti, la nuova legge sull'emigrazione, presentata la legge sulla tutela giuridica degli emigranti, in parte già compiuti e in parte preparati i Regolamenti, assestato tra breve durevolmente il Commissariato con l'applicazione dell'organico, rinnovate le cariche direttive dell'Ufficio, meglio definiti i rapporti del Commissariato con gli altri uffici del Ministero degli affari esteri e con altre Amministrazioni dello

Stato, attuato sotto lo stimolo delle esigenze sanitarie un Asilo di Stato nel porto di Napoli, con organizzazione capace di acquistare carattere di stabilità, ispezionati alcuni nostri istituti all'estero e riferite all'E. V. le mie impressioni dirette sull'emigrazione nell'America del Nord e del Sud, credo siano venute a mancare quelle speciali ragioni per le quali ero stato temporaneamente chiamato a quest'Ufficio e per le quali poteva riuscire utile anche la mia qualità parlamentare.

“Però, se qualche proficua opera potei prestare nell'importante e delicato ufficio, lo debbo in gran parte all'appoggio autorevole, premuroso, efficace, che l'E. V. diede all'azione mia, ed anche per questo mi allontano a malincuore. Ma ora anche esigenze di carattere personale mi costringono a lasciare il nobile compito cui dedicai due anni dell'opera mia, coadiuvato dal valido aiuto dei colleghi di ufficio e sorretto dall'autorevole favore del Consiglio dell'emigrazione e della Giunta parlamentare di vigilanza.

“Gradisca, signor Ministro, i sensi del mio deferente ossequio.

Dell'E. V. dev.mo

LUIGI ROSSI.

Il Ministro degli affari esteri, on. Di San Giuliano, ha risposto all'on. Luigi Rossi nei seguenti termini:

“Signor Commissario generale,

“L'odierna sua lettera conferma pur troppo la sua irrevocabile decisione di lasciare l'ufficio di Commissario generale dell'emigrazione, da Lei tenuto con tanto intelligente operosità e con risultati così notevoli e praticamente benefici.

“Ella sa quanto intensa e cordiale sia stata sempre la nostra collaborazione dacchè io ho assunto la direzione del Ministero degli affari esteri, e può quindi comprendere con quale mia viva e profonda commozione mi separi da Lei.

“Quantunque le mie insistenze per dissuaderla dal suo proposito siano riuscite vane, le rinnoverei oggi se non sapessi quanto gravi siano le ragioni che La inducono a lasciare un ufficio al quale Ella aveva consacrato tutte le migliori energie della sua mente e del suo cuore.

“Mente e cuore, infatti, occorrono in egual misura per compiere degnamente l'alta missione di soprintendere a quel grandioso interesse

nazionale, che è rappresentato dal vitale problema dell'emigrazione e per provvedere, con quotidiana indefessa attività, alla tutela degli interessi, dell'incolumità e della dignità umana di milioni di lavoratori italiani, sparsi pel mondo.

“ Sottoporro, poichè Ella lo vuole, all'Augusta Firma di S. M. il Re il decreto di accettazione delle sue dimissioni e spero che Ella vorrà almeno continuarmi l'ausilio della sua illuminata competenza consentendo ad entrare nel Consiglio dell'emigrazione.

“ Gradisca, Signor Commissario generale, gli atti della mia alta considerazione.

Roma, 12 febbraio 1911.

DI SAN GIULIANO.

In data 12 febbraio 1911 S. M. il Re ha firmato il seguente decreto, con cui sono state accettate le dimissioni dell'on. professore Luigi Rossi da Commissario generale dell'emigrazione ed è stato nominato in sua vece il comm. dott. Pasquale Di Fratta, Consigliere di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e l'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Vista la domanda presentata dall'on. Luigi Rossi, deputato al Parlamento e professore ordinario nella R. Università di Bologna, per essere esonerato dalle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

1° Sono accettate le volontarie dimissioni dell'on. professore comm. Luigi Rossi dall'ufficio di Commissario generale dell'emigrazione;

2° Il comm. dott. Pasquale Di Fratta, consigliere di Stato, è incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione. Egli percepirà l'indennità mensile di lire cinquecento imputabile al bilancio del Fondo per l'emigrazione (capitolo I del bilancio per l'esercizio 1910-911 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi).

I provvedimenti sopraindicati avranno effetto a datare dal giorno in cui avverrà la consegna dell'Ufficio e che risulterà da determinazione del Ministro degli Affari Esteri e non oltre il 1° marzo p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

DI SAN GIULIANO.

CREDARO.

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 18 febbraio 1911, Regi-
stro 276, Personale civile, fo-
glio 323-bis*

Firmato: A. MONACHESI.

Dimissioni dell'on. prof. Francesco Saverio Nitti da membro del Consiglio dell'emigrazione e nomina a tale ufficio dell'onorevole prof. Luigi Rossi.

Con decreto reale del 12 febbraio 1911 sono state accettate le dimissioni dell'on. prof. Francesco Saverio Nitti da membro del Consiglio dell'emigrazione ed è stato nominato in sua vece l'on. prof. Luigi Rossi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione (modificato con la legge del 17 luglio 1910, n. 538), 20, 21 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato col Nostro Decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

1° Sono accettate le volontarie dimissioni dell'on. prof. Francesco Saverio Nitti da membro del Consiglio dell'emigrazione;

2° L'on. prof. Luigi Rossi, deputato al Parlamento, è chiamato a far parte del Consiglio dell'emigrazione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 18 febbraio 1911, Regi-
stro 276, Personale civile, fo-
glio 323-ter.*

Firmato: A. MONACHESI.

Decreti del Ministro degli Affari esteri, in data 23 marzo 1911, coi quali sono aperti i concorsi a tre posti di ispettore per l'interno, ad uno di primo segretario, ad uno di segretario e a tre di ragioniere presso il Commissariato dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, ed il ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il R. decreto del 4 dicembre 1910, n. 876;

DECRETA :

Art. 1. È aperto un concorso per esami presso il Ministero degli Affari Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ai seguenti posti :

1 posto di ragioniere di seconda classe con lo stipendio di L. 3000 annue ;

1 posto di ragioniere di terza classe con lo stipendio di L. 2500 annue ;

1 posto di ragioniere di quarta classe con lo stipendio di L. 2000 annue.

Art. 2. Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il 30 aprile 1911, al Commissariato dell'emigrazione, istanza su carta da bollo da L. 1.20 diretta al Ministro degli Affari Esteri, da loro sottoscritta, accompagnata dai documenti appresso indicati :

a) atto di nascita, da cui risulti che gli aspiranti, alla data suddetta, non hanno superato il 30° anno di età ;

b) certificato di cittadinanza italiana ;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° febbraio 1911 ;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune dell'attuale residenza dell'aspirante ;

e) certificato di aver adempiuto gli obblighi di leva ;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico del R. Esercito o della R. Marina in attività di servizio ;

g) laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno. Per gli aspiranti ai posti d'ispettore per l'interno è anche titolo sufficiente, per essere ammesso al concorso, il diploma dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, o la laurea di una regia Scuola superiore di commercio o dell'Università commerciale Bocconi ;

h) i titoli di studio (diplomi, pubblicazioni, ecc.) ed i titoli della carriera compiuta (uffici pubblici coperti, viaggi, ecc.), nonché qualunque altro documento atto a provare l'idoneità del concorrente all'ufficio cui aspira.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *b, c, d, e*.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il 30 aprile 1911.

L'Amministrazione ha il diritto di non ammettere al concorso qualsiasi fra gli aspiranti senza indicarne il motivo.

Art. 3. La Commissione giudicatrice nominata dal Ministro degli Affari Esteri sarà costituita di :

a) un consigliere di Stato, presidente ;

b) un professore di materie giuridiche in una Università del Regno ;

c) un professore di materie economiche in una Università del Regno.

Un funzionario del Commissariato avrà le funzioni di segretario.

La Commissione deciderà con giudizio unico e complessivo.

Art. 4. I vincitori del concorso, qualora già non facciano parte dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, saranno nominati, in via di esperimento, per due anni, con le condizioni indicate nell'art. 7, capoverso del R. decreto 4 dicembre 1910, n. 876.

Roma, li 23 marzo 1911.

A. DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'Emigrazione ad essa allegato;

Visto il R. decreto del 4 dicembre 1910, n. 876;

DECRETA :

Art. 1. È aperto un concorso per esami presso il Ministero degli Affari Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ad un posto di segretario di terza classe, con lo stipendio di lire 2500 annue.

Art. 2. Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 1911, al Commissariato dell'emigrazione, istanza su carta da bollo da L. 1.20, diretta al Ministro degli Affari Esteri, da loro sottoscritta e accompagnata dai documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, da cui risulti che gli aspiranti alla data suddetta non hanno superato il 30° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° febbraio 1911;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune dell'attuale residenza dell'aspirante;

e) certificato di aver adempiuto gli obblighi di leva;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico del R. Esercito o della R. Marina in attività di servizio;

g) laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *b*, *c*, *d*, *e*.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il 30 aprile 1911.

L'Amministrazione ha il diritto di non ammettere al concorso qualsiasi fra gli aspiranti senza indicarne il motivo.

Art. 3. Gli esami saranno dati in Roma nei giorni e nel luogo che saranno comunicati a ciascuno degli aspiranti ammessi al concorso.

Art. 4. Gli esami scritti saranno dati sulle seguenti materie :

- a) diritto amministrativo ;
- b) diritto civile e commerciale ;
- c) economia politica e statistica ;
- d) francese (traduzione di un brano di autore italiano).

Gli esami orali, oltre che sulle materie suindicate, verseranno sulle seguenti :

- a) diritto internazionale ;
- b) contabilità di Stato ;
- c) legislazione sull'emigrazione ; ordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 5. Il concorso sarà giudicato dalla Commissione esaminatrice nominata pel concorso ai posti d'ispettore per l'interno e di primo segretario. Alla Commissione sarà aggregato un professore di lingua per l'esame di francese.

La Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di cinque punti per ciascuna delle prove orali.

Art. 6. Il vincitore del concorso, qualora già non faccia parte dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, sarà nominato, in via di esperimento, per due anni, con le condizioni indicate nell'articolo 7, capoverso, del R. decreto 4 dicembre 1910, n. 876.

Roma, li 23 marzo 1911.

A. DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il R. decreto del 4 dicembre 1910, n. 876;

DECRETA :

Art. 1. È aperto un concorso presso il Ministero degli Affari Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ai seguenti posti:

1 posto d'ispettore per l'interno di prima classe con lo stipendio di L. 6000 annue;

1 posto d'ispettore per l'interno di seconda classe con lo stipendio di L. 5000 annue;

1 posto di primo segretario di prima classe con lo stipendio di L. 4500 annue.

Il concorso sarà per titoli: però la Commissione esaminatrice ha facoltà di chiamare i candidati ad una conversazione sulle discipline attinenti all'ufficio cui essi aspirano.

Art. 2. Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro il giorno 30 aprile 1911, al Commissariato dell'emigrazione, istanza su carta da bollo da L. 1.20, diretta al Ministro degli Affari Esteri, da loro sottoscritta e accompagnata dai documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, da cui risulti che gli aspiranti, alla data suddetta, non hanno superato il 40° anno di età. Il limite di età è però di 45 anni per coloro che facciano parte dei ruoli della Amministrazione dello Stato e pei R.R. Addetti consolari dell'emigrazione;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° febbraio 1911;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune dell'attuale residenza dell'aspirante;

e) certificato di aver adempiuto gli obblighi di leva;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico del R. Esercito o della R. Marina in attività di servizio ;

g) diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *b, c, d, e*.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il 30 aprile 1911.

L'Amministrazione ha il diritto di non ammettere al concorso qualsiasi fra gli aspiranti senza indicarne il motivo.

Art. 3. Gli esami saranno dati in Roma nei giorni e nel luogo che verranno comunicati a ciascuno degli aspiranti ammessi al concorso.

Art. 4. Gli esami scritti verseranno sulle seguenti materie :

- a) ragioneria e contabilità di Stato ;
- b) elementi di diritto privato ;
- c) economia politica e scienza della finanza.

Le prove orali verseranno sulle materie suindicate e sulla " legislazione dell'emigrazione ed ordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri „.

Art. 5. La Commissione esaminatrice del concorso nominata con Decreto ministeriale sarà costituita di :

- a) un consigliere della Corte dei conti, presidente ;
- b) un ispettore della Ragioneria generale dello Stato ;
- c) un Commissario dell'emigrazione.

Un funzionario del Commissariato dell'emigrazione avrà le funzioni di segretario.

La Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di venti punti pel complesso delle prove orali, cioè in complesso di cinquanta punti. Inoltre potrà assegnare fino a dieci punti pei titoli di studio e di carriera.

Art. 6. I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria; però per conseguire il posto di ragioniere di seconda classe occorrerà aver riportato almeno 40 punti, pel posto di ragioniere di terza classe almeno 35 punti e pel posto di ragioniere di quarta classe almeno 30 punti.

Gli aspiranti che conseguissero la nomina, qualora già non facciano parte dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, saranno nominati, in via di esperimento, per due anni, con le condizioni indicate nell'art. 7, capoverso, del R. decreto 4 dicembre 1910, n. 876.

Roma, li 23 marzo 1911.

A. DI SAN GIULIANO.

Emigrazione di minorenni.

*Decreto del Ministro degli affari esteri, in data 14 febbraio 1911,
concernente l'emigrazione di minorenni.*

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, numero 538, sull'emigrazione, ed il regolamento approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375 ;

Ritenuta l'urgente necessità di più efficaci garanzie tendenti ad impedire lo sfruttamento dei minorenni emigranti ;

Sentito il Commissariato dell'emigrazione ;

Di concerto col Ministro dell'interno ;

DECRETA :

1° Non sarà rilasciato il passaporto per l'estero ed il libretto di lavoro previsto dall'art. 4 del Regolamento su ricordato ai minori degli anni dodici compiuti che non emigrino in compagnia di uno dei genitori o del tutore o non vadano a raggiungerli all'estero.

In quest'ultimo caso debbono essere affidati durante il viaggio a persona che dia ogni garanzia di probità e che s'impegni con atto scritto di prenderne cura e accompagnarli a destinazione.

2° I ragazzi maggiori degli anni dodici compiuti e fino agli anni quindici compiuti e le ragazze dagli anni dodici compiuti fino agli anni diciotto compiuti, che non siano accompagnati da uno dei genitori o dal tutore o dal fratello maggiore o non vadano a raggiungere ascendenti o il tutore o i fratelli e sorelle maggiorenni costituiti in famiglia nel luogo di destinazione, potranno ottenere il passaporto per l'estero od il libretto di lavoro per emigrare, solo quando concorranno le seguenti circostanze :

a) siano arruolati mediante contratto scritto approvato dal R. Console della circoscrizione dove i minorenni si recano a la-

vorare, secondo le modalità e le istruzioni del R. Commissariato dell'emigrazione;

b) siano, a giudizio dell'ufficiale sanitario o del medico condotto, pienamente adatti per costituzione e robustezza fisica ai lavori per cui sono arruolati;

c) siano affidati durante il viaggio a persona proba che si impegni con atto scritto di prenderne cura e accompagnarli a destinazione.

3° I sindaci dovranno rimettere ai Prefetti delle rispettive provincie, dentro il 10 del mese, copia, da essi sottoscritta, dell'elenco dei libretti rilasciati dentro il mese precedente, prescritto dal ricordato articolo 4 del Regolamento.

4° Tutti gli agenti del R. Governo debbono impedire l'espatrio dei minorenni che si avviino all'estero e non siano muniti del prescritto passaporto o libretto di lavoro, e debbono curare che siano rinviiati al comune di origine.

5° Le disposizioni del presente Decreto si applicano a tutti i minorenni, qualunque sia la classe nella quale viaggino, eccetto il caso che sia dimostrato trattarsi di minorenni appartenenti a famiglie agiate che espatriano a scopo di diporto o di studio. Tale circostanza deve risultare da dichiarazione di un Prefetto o Sottoprefetto o di un R. Console apposta sul passaporto o rilasciata separatamente.

6° Nulla è innovato alle altre disposizioni limitatrici dell'emigrazione, specialmente per coloro che sono soggetti ad essere respinti dai paesi di destinazione.

Dato a Roma, li 14 febbraio 1911.

LUZZATTI.
DI SAN GIULIANO.

Circolari.

Circolare del Commissariato dell'emigrazione, in data 3 marzo 1911, n. 4280-3, diretta ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari distrettuali e Questori del Regno, concernente l'emigrazione di minorenni.

Come è noto alle SS. LL., l'emigrazione dei minorenni ha dato finora luogo a notevoli inconvenienti. Sono infatti non infrequenti i casi di abusi e di indecorosi sfruttamenti in danno di fanciulli e di giovanette condotti all'estero per essere adibiti a lavori nocivi od immorali. A questi inconvenienti, che minano le nuove generazioni sia fisicamente che moralmente, è necessario opporre provvedimenti idonei che devono essere applicati con costanza e fermezza dalle autorità.

Pertanto il Ministro degli Affari Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, riservandosi di provvedere prossimamente in modo completo e generale, con la riforma del Regolamento, a quanto si riferisce all'emigrazione dei minorenni, ha emesso il Decreto in data 14 febbraio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese, che disciplina appunto l'emigrazione dei minorenni, per la quale i provvedimenti suaccennati si sono rilevati di urgente necessità.

Per l'applicazione delle norme in esso contenute è indispensabile che le Autorità competenti, conscie pienamente della gravità del male che bisogna evitare, provvedano con costanza di propositi, e tenendo conto del costume locale solo in quanto esso possa conciliarsi colle norme contenute nel Decreto che tendono alla salvaguardia di un interesse di ordine superiore.

All'uopo si indicano qui appresso le istruzioni che occorrerà tener presenti nell'applicazione del Decreto stesso.

1° Il libretto di lavoro che sarà rilasciato ai minorenni emigranti è quello allegato al Regolamento sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375. Esso dovrà essere di

data recente, senza di che i minorenni verranno considerati come sprovvisti del documento.

2° Allorquando i ragazzi vanno a raggiungere all'estero i parenti indicati nel Decreto, l'Autorità deve porre ogni cura nell'accertare che il garante che li accompagna sia persona onesta e proba e si impegni formalmente con atto scritto di consegnare i fanciulli ai genitori o al tutore nel luogo ove essi si trovano. I nomi dei detti fanciulli devono essere indicati sul passaporto della persona che li accompagna.

3° I contratti d'arruolamento per i minorenni di cui si tratta devono essere approvati dal R. Console. In casi dubbi al riguardo si debbono chiedere schiarimenti a questo Commissariato. Occorre appena di accennare che per gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia il contratto di lavoro è causa di reiezione e pertanto rimangono ferme le disposizioni limitatrici in conformità dell'art. 6°.

4° La visita sanitaria di cui alla lettera *b*) dell'art. 2° deve essere stata eseguita poco prima del rilascio del libretto di lavoro per evitare che i fanciulli forniti del certificato sanitario emigrino in cattive condizioni di salute a causa di malattie subite dopo aver ottenuto il certificato.

5° Le richieste di passaporti per i minorenni che a norma del Regolamento sull'emigrazione debbono essere muniti di libretti di lavoro, non saranno soddisfatte, se non siano già stati rilasciati i libretti stessi.

6° Si dovrà infine da parte delle RR. Autorità porre ogni cura per accertare che le donne minorenni non emigrino per scopi immorali, sia scientemente, sia perchè ingannate da ignobili sfruttatori; e che i minorenni di ambo i sessi non siano inviati all'estero per essere occupati in lavori insalubri e pericolosi.

Sarò grato di un cenno di ricevuta.

Il Commissario Generale
DI FRATTA.